



Avvocatura Generale dello Stato

Ct. 30404/19 (Avv. De Socio)

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZ.II – R.G. 35283/2019

G.I. Dott. Favara

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

per

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente p.t. (C.F. 80188230587), **la BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE)**, in persona del Governatore p.t., rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato (CF 8022403087) la prima *ex lege* e la seconda ai sensi del D.P.C.M. del 7.12.2018, registrato il 4.1.2019, sulla cui base è stato conferito mandato allegato in calce al presente atto, presso i cui uffici entrambe sono domiciliate in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, FAX: 06- 96514000

convenute

contro

l' avv. ALFONSO LUIGI MARRA, in proprio, presso il suo studio in Napoli Centro Direzionale G1, PEC: alfonsoluigimarra@legalmail.it

attore

nonché nei confronti di

BANCA d'ITALIA, in persona del Governatore p.t., nella sede in via Nazionale n. 91 00184 ROMA

PREMESSA

Con atto di citazione notificato il 27 maggio 2019, l'avv. Alfonso Luigi Marra ha convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Banca Centrale Europea, oltre alla Banca d'Italia, al fine di ottenerne la condanna generica in solido al pagamento di una somma pari all'importo del debito pubblico italiano diviso il numero dei cittadini italiani e alla restituzione dei tributi pagati nei limiti della



prescrizione decennale, previa eventuale rimessione alla Corte Costituzionale per la declaratoria di incostituzionalità di ogni legge che li prevede.

Alla base della domanda vi è l'asserita esistenza di un crimine detto signoraggio che sarebbe stato commesso dalle banche centrali, tra cui la BCE e la Banca d'Italia, le quali realizzerebbero un "falso in bilancio" in quanto creerebbero denaro a basso costo tipografico, generativo di continua inflazione, per poi venderlo allo Stato contro corrispettivo di titoli di debito pubblico produttivi di interessi finanziati dallo Stato mediante il prelievo fiscale, con asserita violazione – in assenza di disposizioni specifiche che prevedano il crimine del signoraggio - degli artt. 241, 283, 648 bis, 501, 501 bis, 416, 61. oltre non meglio identificate norme del codice penale.

Alla implicita delittuosità del signoraggio conseguirebbe da un lato l'illegittimità del debito pubblico e, dall'altro, l'automatica illiceità del prelievo fiscale e delle Istituzioni volte all'accertamento e riscossione dei tributi. In subordine l'attore chiede che sia rimessa alla Corte Costituzionale ogni legge che prevede i tributi, e in particolare il D.lgs. 344 12.12.2003 (IRES), T.U. 22.12.1986 n. 917, D.lg. n. 446 15.12.1997 (IRAP), D.P.R. 633 del 26.10.1972 (IVA). L. n. 388 23.12.2000 art. 116 co. 8 lett. a) (INPS), per asserito contrasto con gli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 41, 42, 47 Cost. In relazione a quanto sopra l'attore chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare l'esistenza del così detto signoraggio bancario ed in particolare del signoraggio della BCE/BI e sua implicita delittuosità ed emettere sentenza di condanna generica nei confronti della Banca Centrale Europea e Banca d'Italia, in solido, al pagamento in suo favore, ciascuna per quanto di sua competenza, di una somma, da determinarsi con separato giudizio, pari all'importo del debito pubblico italiano diviso il numero dei cittadini italiani al momento del pagamento;

- dichiarare che, essendo i tributi la conseguenza (una delle delittuose conseguenze) del signoraggio, sono a loro volta illeciti, per cui è illecito averlo costretto a pagarli e sarebbe illecita ogni altra richiesta di pagamento o azione rivolta a costringerlo a pagarli per il presente o il futuro;

- emettere quindi sentenza di condanna generica nei confronti del Governo italiano a restituire i tributi pagati nei limiti della prescrizione decennale, da quantificarsi



con separato giudizio, in subordine previa rimessione – ove il Tribunale non ritenga che all'illiceità del signoraggio consegua automaticamente l'illiceità dei tributi e delle Istituzioni ad essi connesse – alla Corte Costituzionale per la declaratoria di incostituzionalità, stante la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità di ogni legge che li prevede e prevede le Istituzioni rivolte ad accertarli, richiederli, esigerli, imporli ecc, a partire dal DLgs n. 344/12.12.2003 (IRES), TU 22.12.1986 n. 917, DLgs n. 446/15.12.1997 (IRAP), DPR n. 633 del 26.10.1972 (IVA), L n. 388/23.12.2000, art 116 co. 8 lett. a (INPS), per contrasto del loro presupposto con la C. art. n. 1, 2, 3, 4, 35, 41, 42 e 47.

Sempre con gli interessi ex art. 1284 cc dalla maturazione dei diritti e vittoria di spese e competenze di giudizio.

La domanda non merita di essere accolta per i seguenti

MOTIVI

1 - Difetto assoluto di giurisdizione.

Si deve rilevare che le questioni, così come rappresentate dall'attore, afferiscono agli impegni assunti dall'Italia al momento della adesione al *Trattato sull'Unione europea (TUE)*, e al *Trattato per il funzionamento dell'Unione europea (TFEU)*.

L'art. 13 del *TUE*, infatti, espressamente prevede al par. 4 (vers. vig. dal 1.12.2009) che “*Le disposizioni relative alla Banca centrale europea ... figurano, insieme a disposizioni dettagliate sulle altre istituzioni, nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea*”.

L'art. 3 par. 1 lett. c) del *TFUE* prevede, in particolare, che l'Unione ha competenza esclusiva, tra l'altro, in materia di “*politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro*”, e il capo II del Titolo VIII *Politica Economica e Monetaria* (art. 127 e seg.) fissa i principi ai quali si deve ispirare la BCE e le istituzioni comunitarie nell'esercizio di tale competenza esclusiva.

In tale quadro normativo è evidente che le questioni che solleva l'attore, volte in sostanza a mettere in discussione l'impegno assunto dall'Italia in sede comunitaria, afferiscono ad un ambito di discrezionalità politica, risalente alla stessa fondazione della Comunità Europea cui l'Italia ha partecipato come Stato fondante, che si



sottrae a qualsiasi forma di controllo giudiziario.

Ai sensi dell'art. 131 del TFUE, gli Stati membri devono assicurare che la propria legislazione (compreso lo Statuto della propria Banca centrale nazionale) sia compatibile con i trattati, e con lo statuto della BCE, oltre che del Sistema Europeo delle Banche Centrali («SEBC»), il cui obiettivo principale è il mantenimento della stabilità dei prezzi (art. 127 TFUE).

In particolare l'art. 131 *TFUE* prevede che:

Ciascuno Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sarà compatibile con i trattati e con lo statuto del SEBC e della BCE.

E' appena il caso di aggiungere che il

E' dunque palese che una domanda giudiziaria come quella ora in esame volta a mettere in discussione il rispetto dei due Trattati sopra menzionati ("*Trattato sull'Unione europea*" e "*Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*", che costituiscono il vertice gerarchico dell'ordinamento dell'Unione europea) pone questioni afferenti al merito delle scelte fatte dall'Italia all'atto della sottoscrizione dei Trattati suddetti, e dunque sfuggono alla cognizione di qualsiasi giudice.

La domanda pertanto deve dichiarata improcedibile per difetto assoluto di giurisdizione.

2. In subordine Difetto di giurisdizione in favore delle Corti Comunitarie.

In via subordinata e per puro scrupolo difensivo, si eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice nazionale.

Ai sensi degli articoli 256, 263, 265, 268 e 274 TFUE e dell'articolo 35 dello Statuto europeo delle banche centrali e della Banca centrale europea (Protocollo n. 4 dei Trattati), spetta alle Corti dell'Unione Europea (in particolare il Tribunale ex articolo 256 TFEU) la giurisdizione esclusiva a conoscere dei ricorsi per l'annullamento di un atto presumibilmente contrario al diritto dell'UE (263 TFEU), dei casi di violazione del diritto dell'UE nei quali un'istituzione, un organo o un organismo si sia astenuto dal pronunciarsi (265 TFEU) o delle controversie relative al risarcimento dei danni (268 TFEU).



Secondo pacifica giurisprudenza della Corte di Giustizia, la giurisdizione delle Corti in merito alle controversie relative alle istituzioni dell'UE è esclusiva (cfr. C-55/90 Cato v. Commissione par. 16; C-275/00 Comunità europea, rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee v. First NV e Franex NV par. 43; C-103/11 P, Commissione europea v. Systran SA e Systran Luxembourg SA, par. 60; C-220/13 P Kalliopi Nikolaou v. Corte dei conti dell'Unione europea, par. 52; C-101/78 Granaria v. Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten par. 16).

Dunque le questioni sollevate dall'Avv. Marra nei confronti della BCE, così come descritte nell'atto di citazione, esulano dalla giurisdizione del giudice nazionale, che dovrà dichiarare il totale difetto di giurisdizione.

3. In ulteriore subordine Totale inconferenza ed infondatezza dei presupposti sui cui si fondano le due domande restitutorie.

Alla base della domanda di restituzione delle imposte e della quota di debito pubblico di competenza viene posto l'assunto secondo cui l'intero sistema monetario europeo sarebbe "criminioso" e che lo Stato potrebbe "creare il denaro da sé".

Ebbene – a tacere di qualsiasi altra considerazione – l'uno e l'altro assunto sono smentiti dall'art. 128 TFUE, in base al quale:

1. La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell'Unione.

2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche in euro con l'approvazione della Banca centrale europea per quanto riguarda il volume del conio. Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, può adottare misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolare la loro circolazione nell'Unione.



Dunque, la domanda attorea, che disconosce tale disposizione, si fonda su un presupposto logico (l'asserita illiceità del sistema monetario europeo) contraddetto dalle fonti legali fondanti il diritto dell'Unione.

4. In ulteriore subordine Inammissibilità delle domande restitutorie. Manifesta inammissibilità e infondatezza delle questioni di incostituzionalità delle norme tributarie, sollevate in via subordinata.

Alla totale inammissibilità della prima domanda (volta ad affermare l'implicita delittuosità del signoraggio della BCE/BI) fa riscontro l'assorbimento della inconferente domanda di restituzione del debito pubblico (per la quota spettante all'attore da determinare in relazione al numero dei cittadini italiani) e della altrettanto inconferente domanda di restituzione delle imposte pagate nei limiti della prescrizione.

L'assoluta genericità delle questioni di costituzionalità invocate dall'attore, sollevate in modo del tutto astratto avverso le leggi istitutive dei principali tributi diretti e dell'IVA e con riferimento ad una serie disomogenea di parametri costituzionali senza illustrazione delle ragioni che ne sono alla base, esonera questa difesa dall'analizzare le questioni.

PQM

Si chiede che sull'avversa domanda venga respinta in quanto improcedibile per difetto di giurisdizione, inammissibile e in ogni caso palesemente infondata nel merito.

Con vittoria di spese di lite.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1 – nota BCE 31.7.2019 di richiesta patrocinio dell'Avvocatura dello Stato
- 2 – Delega del Governatore della BCE al Direttore Generale Servizio legale
- 3 – messaggio di ricezione

Roma, 1 ottobre 2019.

Gianna Maria De Socio
Avvocato dello Stato

